CAMERA DEI DEPUTATI N. 1463

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GUIDI

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

Presentata il 7 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Esigenze obiettive e meditate fanno riemergere l'urgenza di trovare la soluzione più idonea all'annoso, delicato problema, non più procrastinabile, di definire lo specifico, adeguato stato giuridico dei circa 25.000 docenti di religione cattolica in maggioranza laici (66,4 per cento secondo gli ultimi dati statistici), per superare una condizione di precarietà che si protrae da oltre sessanta anni e che non ha ragione di esistere in uno Stato di diritto.

Il dibattito dura da tempo ed è sempre aperto ad un confronto giusto ed equilibrato tra le diverse forze politiche che hanno il compito di rendere ragione delle proprie scelte. È giunto davvero il momento di affrontare responsabilmente i nodi della questione, con l'auspicio di azzerare distanze di posizioni, in piena adesione agli accordi sottoscritti fra lo Stato italiano e la Santa Sede per la revisione del Concordato Lateranense (18 febbraio 1984, ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121, articolo 9, comma 2) ed in sintonia con le successive intese fra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (14 dicembre 1985 e 13 giugno 1990).

Nel pieno rispetto della normativa neoconcordataria e sulla base delle linee indicate dalla Conferenza episcopale italiana con la nota pastorale del 19 maggio 1991 « Insegnare Religione Cattolica Oggi » – punto 21 – è doveroso, da parte dello Stato, mantenere fede ai suoi impegni e riconoscere agli insegnanti di religione un inquadramento giuridico che offra garanzie di lavoro sicuro e dignitoso.

Dopo questa premessa, l'intento del legislatore è quello di interpretare la volontà dello Stato di dare attuazione alle giuste aspettative di coloro che « fanno parte della componente dei docenti negli ordini scolastici con gli stessi diritti e gli stessi

doveri degli altri insegnanti », in quanto svolgono un servizio educativo che, con carattere di vera e propria disciplina, si inserisce a pieno titolo nel quadro delle finalità scolastiche, (Intesa del 14 dicembre 1985 tra il Ministero della pubblica istruzione e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) – resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751).

Le forze politiche e sociali hanno molto riflettuto sul significato e la portata di questo servizio che viene svolto dai docenti ritenuti idonei dall'Autorità ecclesiastica, nell'ambito degli accordi sottoscritti. In base agli stessi, la facoltà lasciata al cittadino di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica impone allo Stato di garantire la piena cattolicità dell'insegnamento ovvero l'autenticità della materia scelta dagli studenti e dalle loro famiglie e proprio per questo lo Stato italiano si avvale della collaborazione della Chiesa Cattolica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono istituiti due ruoli provinciali degli insegnanti di religione cattolica, rispettivamente per la scuola primaria e per la scuola secondaria.

ART. 2.

1. I posti di organico sono determinati dal provveditore agli studi sul 70 per cento della complessiva disponibilità oraria di ciascun ruolo. Nell'ambito dell'organico provinciale complessivo sono individuate specifiche dotazioni organiche distinte per diocesi.

ART. 3.

1. Sono estese agli insegnanti di religione cattolica, inclusi nei ruoli, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale insegnante di ruolo, previste dalla normativa vigente.

ART. 4.

1. La nomina, di intesa tra provveditore agli studi e ordinario diocesano competente, degli insegnanti di religione cattolica sui posti di organico, anche con costituzione di rapporto di lavoro a tempo parziale, presuppone:

a) il riconoscimento dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio;

b) il superamento di apposite procedure concorsuali, in analogia a quanto previsto per il personale di ruolo; i programmi d'esame e le tabelle di valutazione dei titoli sono stabiliti d'intesa tra il Mi-

nistero della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana. Le commissioni giudicatrici sono costituite d'intesa tra l'autorità scolastica competente e la rispettiva Conferenza episcopale regionale.

2. La nomina concerne anche l'assegnazione della sede a ciascun vincitore secondo l'ordine di graduatoria, previo accordo con l'ordinario diocesano competente per territorio.

3. L'assunzione dell'insegnante di religione cattolica da parte dell'autorità scolastica avviene mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche con costituzione di rapporto di lavoro a tempo parziale.

ART. 5.

1. In assenza del raggiungimento di intesa sulle nomine in ruolo, alla copertura dei relativi posti si provvede mediante assunzione con contratto di incarico annuale, ferma restando l'intesa di cui al punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.

ART. 6.

1. L'attuazione delle procedure di mobilità è subordinata al possesso da parte dell'insegnante di religione cattolica dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio.

ART. 7.

1. Ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge, per i docenti inclusi nei ruoli di cui all'articolo 1, la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio.

ART. 8.

1. Nel caso di revoca dell'idoneità, i docenti di religione cattolica, i quali ab-

biano una anzianità di servizio di almeno quindici anni, hanno titolo a partecipare alle procedure di mobilità per l'inquadramento in ruoli diversi da quelli afferenti il personale docente anche di altre amministrazioni pubbliche.

ART. 9.

1. Per il reclutamento e la nomina degli ispettori di religione si individueranno opportune forme da parte del Ministero della pubblica istruzione, sentita la Conferenza episcopale italiana.

ART. 10.

1. La sistemazione transitoria dei docenti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, avviene mediante concorsi per soli titoli integrati da colloquio.

ART. 11.

1. Nel Consiglio di classe, nella valutazione finale, il giudizio dell'insegnante di religione cattolica ha dignità pari a quello relativo alle altre discipline.

ART. 12.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e le disposizioni relative ai docenti di religione cattolica in contrasto con la presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1463
Lire 500